


Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 25/10/2010



Waypress
media monitoring

CENTRO STUDI CNI

Italia Oggi Sette 25/10/10 P. 52 Dall' estero nessuna invasione, solo sanitari 1

GIURISPRUDENZA EDILIZIA

Sole 24 Ore - Norme E 25/10/10 P. 16 Legittima la clausola che «vincola» il via libera in edilizia Stefano Rossi 3
Tributi

TRACCIABILITÀ APPALTI PUBBLICI

Sole 24 Ore - Norme E 25/10/10 P. 11 Cresce la trasparenza negli appalti pubblici 4
Tributi

ENERGIA

Sole 24 Ore - Norme E 25/10/10 P. 11 Più facile espropriare le aree delle centrali verdi Paolo Francesco 5
Tributi Calmetta, Ornella Di
Benedetto

Sole 24 Ore - Norme E 25/10/10 P. 11 Si può agire se l'opera è di pubblica utilità 6
Tributi

PIANO CASA

Sole 24 Ore - Norme E 25/10/10 P. 11 Il piano casa aggiorna il cantiere delle leggi Raffaele Lungarella 7
Tributi

RIFORMA FORENSE

Corriere Della Sera - 25/10/10 P. 14 Avvocati Divisi alla grande riforma Isidoro Trovato 8
Corriereconomia

INCENTIVI ALL' EDILIZIA

Corriere Della Sera - 25/10/10 P. 35 Il muro verde La casa diventa ecologica Paola Caruso 9
Corriereconomia

IMPRESE DI COSTRUZIONE

Sole 24 Ore 25/10/10 P. 25 L'Alveare che vince i grandi appalti Micaela Cappellini 10

FISCO E PROFESSIONISTI

Sole 24 Ore - Guida 25/10/10 P. 7 I «piccoli» alla roulette dell'imposta regionale Dario Deotto 12

Sole 24 Ore - Guida 25/10/10 P. 8 Per i professionisti vale il livello di organizzazione Gianfranco Ferranti 15

AVVOCATI

Italia Oggi Sette 25/10/10 P. 11 Troppi bocciati all'esame da avvocato. E il Cnf corre ai ripari Giovanna Stumpo 19

RICONOSCIMENTO QUALIFICHE

Italia Oggi Sette 25/10/10 P. 52 Competitività, gli ordini hanno la loro Strategia di Lisbona Ignazio Marino 20

EDILIZIA

Repubblica Affari Finanza 25/10/10 P. 63 Costruire nuove case bio non basta la sfida ai veleni dell'aria si vince ristrutturando anche Vito De Ceglia 22
quelle vecchie

EFFICIENZA ENERGETICA

Repubblica Affari Finanza 25/10/10 P. 64 Ma qualcosa si muove: ecco comuni e regioni in prima fila nella corsa al risparmio energetico 24

Resta alto il numero degli italiani che diventano Abogados. Ma aumenta la percentuale delle prove integrative

Dall'estero nessuna invasione, solo sanitari

È la sanità la porta di ingresso dei professionisti stranieri. Solo nel 2009, dei 3.528 decreti di riconoscimento dei titoli ottenuti all'estero e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*, infatti, 3.185 (pari al 90%) hanno riguardato le professioni dell'area sanitaria. In particolare quella di infermiere (2.557 riconoscimenti, pari al 72,5% del totale) e, con numeri più modesti, di fisioterapista (163 riconoscimenti, 4,6%) e medico (124 riconoscimenti, 3,5%). Per quanto concerne le professioni «vigilate» dal ministero della Giustizia (agenti di cambio, agronomi e dottori forestali, agrotecnici, architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, assistenti sociali, attuario, avvocati, biologi, chimici, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, geologi, geometri, giornalisti, ingegneri, psicologi, revisori contabili, periti agrari, periti industriali), i riconoscimenti sono stati complessivamente 230 (pari al 6,5%). A rilevarlo è stato il Centro studi degli ingegneri, che ha dimostrato come l'Italia non tema una invasione dall'estero. Anche perché, sanità a parte, nei restanti casi si è ormai consolidato un trend che vede i professionisti comunitari sottoporsi a esami integrativi per esercitare le loro professioni in Italia (si veda la tabella in pagina).

Considerando i riconoscimenti dei titoli «vigilati» dal ministero della Giustizia, la maggior parte riguarda le professioni di avvocato (102) e ingegnere (62). Più della metà riguarda professionisti con cittadinanza italiana (52,6%); per buona parte si tratta di figli di emigrati italiani (soprattutto nei paesi dell'America Latina) che intendono tornare nel paese d'origine, ma una consistente fetta è costituita da laureati italiani che conseguono un titolo professionale all'estero e, sfruttando le «vie preferenziali» concesse dalle norme in vigore, intendono farlo riconoscere in Italia.

Tale fenomeno riguarda in modo particolare i riconoscimenti del titolo di avvocato, che per circa due terzi (73,5%) sono promossi da laureati italiani. Tali soggetti, al fine di bypassare l'ostacolo dell'esame di abilitazione in Italia, dopo essersi laureati nel nostro paese chiedono l'equiparazione del titolo accademico italiano a quello di un paese «ospitante» (principalmente la Spagna, ma anche Stati Uniti e ultimamente Albania), che ottengono con una procedura abbastanza semplice (essa in genere comporta il sostenimento di un esame integrativo e, da qualche anno, di una prova pratica). Insieme al riconoscimento del titolo di studio (che in tali paesi è abilitante all'esercizio della professione) si ottiene anche il titolo professionale di abogado valido in Italia per l'iscrizione all'albo degli avvocati (previo superamento di una prova attitudinale, decisamente meno ostica dell'esame di abilitazione professionale).




Decreti di riconoscimento di titoli. Anni 2004-2009

	2004		2005		2006		2007		2008		2009	
	V.A.	%										
Titolo riconosciuto	119	40,6	126	41,2	121	39,8	107	35,1	163	37,4	49	21,3
E' necessaria un'integrazione	174	59,4	180	58,8	183	60,2	174	61,9	273	62,6	181	78,7
Totale	293	100,0	306	100,0	304	100,0	281	100,0	436	100,0	230	100,0

(*) Sono considerate solo le professioni afferenti al Ministero della Giustizia
Fonte: elaborazione Centro Studi CNI su dati Gazzetta Ufficiale, 2004-2010

I titoli professionali più riconosciuti. Anni 2004-2009



(*) Sono considerate solo le professioni afferenti al Ministero della Giustizia
(**) sono state prese in esame solo le professioni con i flussi più consistenti
Fonte: elaborazione Centro Studi CNI su dati Gazzetta Ufficiale, 2004-2010

Consiglio di stato/2. Immobili

Legittima la clausola che «vincola» il via libera in edilizia

Stefano Rossi

È legittimo apporre condizioni al rilascio della concessione edilizia, purché ciò trovi fondamento in una norma di legge o regolamento. A dirlo è la sentenza 7344/2010 del Consiglio di stato.

La vicenda vede coinvolta una proprietaria di un appezzamento di terreno, in Piemonte, sul quale si trova un edificio destinato a civile abitazione. Ricevuta l'istanza per il rilascio della concessione edilizia per la ristrutturazione dell'immobile, il comune dava il via libera all'intervento subordinando il rilascio del titolo edilizio all'assunzione, da parte della proprietaria, dell'impegno unilaterale a dismettere a titolo gratuito un'area destinata al prolungamento di una via cittadina. La ricorrente non onorava l'impegno assunto e il comune la diffidava a provvedervi nel termine di 30 giorni, riservandosi, in caso di inottemperanza, di adottare i conseguenti provvedimenti sanzionatori. A quel punto, l'interessata impugnava innanzi al Tar l'atto comunale chiedendo la nullità della condizione apposta alla concessione edilizia.

Il giudice di prima istanza ha accolto il ricorso in merito all'ingiunzione per il rilascio dell'area, non essendo stato approvato il progetto di prolungamento della via urbana nei modi previsti dall'atto di vincolo, ma ha confermato la validità della clausola apposta.

La vicenda giunge così in Consiglio di stato. Il ricorso si fonda innanzitutto sull'inesistenza di un preciso fondamento normativo su cui basare la validità della clausola, idoneo a sostenere ragioni di interesse pubblico. In sostanza - si legge nel ricorso - si sarebbe concretizzata una usurpazione della proprietà. I giudici di Palazzo Spada respingono il ricorso

ritenendo legittima la clausola condizionante la concessione edilizia quale modalità di attuazione del titolo abilitativo. Infatti - si legge nella motivazione - la promessa unilaterale, ai sensi dell'articolo 1987 del Codice civile, è valida e legittima, in quanto prevista dalla legge regionale del Piemonte 56/1977. In particolare, l'articolo 49, quarto comma, ammette che si pongano condizioni alle concessioni, purché accettate dal proprietario con atto di impegno unilaterale. Inoltre, la dismissione gratuita è prevista dal regolamento comunale di

IL PRINCIPIO

Si possono apporre condizioni al rilascio purché esse trovino fondamento in leggi o regolamenti

attuazione delle opere di urbanizzazione. Previsione regolamentare - conclude la sentenza - in linea sia con l'articolo 11 della legge 241/90 in tema di accordi integrativi sia con la natura di accertamento costitutivo a carattere non negoziale del titolo edilizio.

La sentenza si pone quale nuovo tassello nel mosaico della validità delle clausole alle concessioni edilizie. Infatti, di recente si è pronunciato il Tar del Lazio con la sentenza 5655/2010. Il giudice territoriale afferma che l'apposizione di una o più condizioni al rilascio di un titolo edilizio può ritenersi ammessa solo quando si vada a incidere su aspetti legati alla realizzazione dell'intervento costruttivo, da un punto di vista sia tecnico che strutturale, e ciò trovi un fondamento diretto o indiretto in una norma di legge o regolamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LEGGI REGIONALI

SICILIA

**Cresce la trasparenza -
negli appalti pubblici**

Ridisegnate e rafforzate le funzioni dell'Osservatorio sugli appalti. Rivisti i criteri per la verifica delle offerte eccessivamente basse. La stazione appaltante verifica la prima migliore offerta e - se la ritiene anomala - procede fino a individuare la migliore offerta non anomala. Richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo a base di gara. Nella valutazione dell'anomalia, tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui. Ridefinite le procedure per i ricorsi amministrativi e/o giudiziari. C'è tempo cinque giorni da quello di completamento della procedura nella quale si dichiara l'aggiudicazione provvisoria per i rilievi o contestazioni. Poi l'aggiudicazione è trasmessa all'organo competente all'approvazione che vi provvede entro il termine di dieci giorni dal ricevimento. Se l'appalto viene contestato, il presidente di gara decide entro il termine di cinque giorni, prorogabili di altri cinque per situazioni complesse. Le imprese aggiudicatarie provvedono al deposito dei contratti di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle opere.

*Legge 3 agosto 2010, n. 16
Bur n. 35 del 6 agosto 2010*



Energia. Le Linee guida e il Dlgs 105/2010

Più facile espropriare le aree delle centrali verdi

Paolo Francesco Calmetta
Ornella Di Benedetto

Due recenti norme interpretative rendono più semplice - almeno in parte - il compito di chi vuole espropriare le aree destinate a ospitare le infrastrutture e le opere connesse agli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Si tratta dell'articolo 1-octies del Dlgs 105/2010 e dell'articolo 3.1 delle nuove Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Per comprendere la portata della soluzione interpretativa offerta dal legislatore occorre rapportarla all'articolo 12 del Dlgs 387/2003. Secondo questa norma, le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - così come le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla loro costruzione e al loro esercizio oggetto di autorizzazione unica - devono essere considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti (qualificazione che costituisce un presupposto essenziale per l'avvio del procedimento di esproprio).

La norma risulta di particolare importanza per l'implementazione dei progetti di sviluppatori di impianti privi di un titolo giuridico che li legittimi a disporre, oltre che delle aree destinate alla costruzione degli impianti, anche di quelle su cui è prevista l'installazione delle strutture "accessorie".

Tuttavia, nella prassi - pur in presenza di tutti i requisiti di legge - si riscontrano a volte notevoli rallentamenti nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, nell'avvio delle procedure di esproprio e, di conseguenza, nella connessione degli impianti alla rete (cui risulta condizionata l'erogazione degli incentivi pubblici).

Da cosa dipendono questi intoppi? La causa, a volte, è da ricercarsi nell'imprecisa identificazione - nella domanda di autorizzazione unica - delle aree destinate all'installazione delle opere e delle infrastrutture

Identificare le zone

1 IL PROBLEMA

Può capitare che non ci sia corrispondenza tra le aree di cui si chiede l'esproprio nella domanda di autorizzazione unica e quelle che si rende effettivamente necessario espropriare (per installare opere e infrastrutture connesse agli impianti) in base alla soluzione tecnica di connessione

di connessione da espropriare, per le quali si è chiesta la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo destinato all'esproprio.

L'imprecisione è spesso dipesa da condizioni oggettive: da un lato, l'assenza (in passato) di una compiuta definizione legislativa di queste «opere e infrastrutture»; dall'altro, il fatto che l'identificazione catastale definitiva delle aree risultava possibile solo in base alle indicazioni contenute nelle soluzioni tecniche di connessione alla rete, che vengono però elaborate successivamente all'inoltro della domanda.

Può accadere, perciò, che non ci sia corrispondenza perfetta tra le aree di cui si chiede l'esproprio nella domanda di autorizzazione unica e quelle che si rende effettivamente necessario espropriare alla luce delle indicazioni fornite nella soluzione tecnica di connessione. Il problema è stato parzialmente arginato con l'entrata in vigore di due recenti norme interpretative:

■ l'articolo 1-octies del Dlgs 105/2010 comprende fra le opere e infrastrutture di connessione «le opere di connessione alla rete necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, come risultanti dalla soluzione di connessione rilascia-

2 LA SOLUZIONE

L'articolo 1-octies del Dlgs 105/2010 e l'articolo 3.1 delle nuove Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili consentono di fare riferimento alla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete o alla soluzione tecnica minima generale

ta dal gestore di rete»;


■ l'articolo 3.1 delle nuove Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili vi include «i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete indicate nel preventivo per la connessione, ovvero nella soluzione tecnica minima generale».

Identificate le aree da espropriare, il promotore dell'esproprio dovrà procedere a un ulteriore adempimento per poter avviare la procedura: la determinazione, anche provvisoria, dell'indennità di esproprio. L'articolo 22 del Testo Unico Esproprio prevede che - in caso d'urgenza delle opere da realizzare (quali le opere di connessione alla rete) - il provvedimento di esproprio delle aree relative venga emanato ed eseguito ricorrendo a una determinazione, senza particolari indagini o formalità, che deroghi all'articolata procedura ordinaria prevista dall'articolo 20 dello stesso testo normativo.

In caso di urgenza delle opere da realizzare il Testo Unico Esproprio offre infine la possibilità di ricorrere, alternativamente all'iter ordinario di esproprio ivi descritto, all'occupazione anticipata d'urgenza delle aree da espropriare, attivando la procedura dell'articolo 22-bis.

Studio legale Calmetta Avvocati Attorneys

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il criterio Si può agire se l'opera è di pubblica utilità

Il Dpr 327/2001 dispone che il provvedimento di espropriazione di immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità può essere adottato qualora:

- l'opera da realizzarsi sia dichiarata di pubblica utilità;
- l'opera sia prevista nello strumento urbanistico generale o in una sua variante (o atto equivalente);
- sull'immobile risulti apposto il vincolo preordinato all'esproprio.

Rispetto agli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle relative opere e infrastrutture di connessione alla rete, questi requisiti risultano soddisfatti per forza di legge, dal momento che:

- le opere connesse risultano di pubblica utilità per effetto dell'articolo 12 del Dlgs 387;
- la relativa autorizzazione unica costituisce (ove occorra) variante allo strumento urbanistico per le aree su cui esse sono destinate a sorgere;
- le aree in questione possono considerarsi assoggettate al vincolo preordinato all'esproprio, anche in mancanza di una dichiarazione in tal senso nell'ambito dell'autorizzazione unica, in forza degli articoli 9 e 10 del Dpr 327/2001.

Questi due articoli prevedono, infatti, rispettivamente: a) che un bene è sottoposto al vincolo quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale o una sua variante che prevede la realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilità e b) che, in alternativa, il vincolo può essere disposto su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto mediante conferenza di servizi, accordo di programma, intesa o un altro atto che comporti la variante al piano urbanistico e l'apposizione del vincolo.



Edilizia. Correzioni pronte a essere votate in Piemonte e Lazio

Il piano casa aggiorna il cantiere delle leggi

Nuova delibera nelle Marche La Calabria rinvia l'inizio

Raffaele Lungarella

ES Mentre in Emilia Romagna, Toscana e Umbria il piano casa si avvia alla conclusione (si chiude a fine anno il termine per la presentazione delle domande) in altre regioni il cantiere legislativo resta più attivo che mai, nella speranza di rilanciare anche i cantieri veri e propri: obiettivo finora mancato dal piano casa. Proposte di modifica, piccole correzioni e circolari interpretative tentano un po' ovunque di incentivare un maggior numero di proprietari e costruttori a sfruttare i bonus di volume e superficie legati ai lavori di ampliamento e sostituzione edilizia.

Eco-requisiti meno severi

Le Marche, con la deliberazione di giunta 1338/2010, hanno formulato una serie di esempi - corredate anche da schemi grafici - per definire gli interventi che devono essere classificati come sopraelevazioni sugli edifici esistenti, anche ai fini delle prescrizioni contenute nella legge regionale 22/2009 sul piano casa. Una proposta di legge, inoltre, la 23/2010, ora all'esame della commissione consiliare Territorio, prolunga al 31 dicembre 2011 il termine ultimo per la presentazione delle domande per beneficiare dei premi volumetrici e modifica i criteri di verifica degli standard energetici al cui raggiungimento è subordinato il bonus negli interventi di demolizione e ricostruzione. Per evitare che il miglioramento,

dell'efficienza energetica si traduca in costi eccessivi, sarà abbassato (portandolo a 2) il punteggio del protocollo Itaca-Marche da raggiungere e sarà introdotto un criterio alternativo di misurazione: l'obiettivo si riterà soddisfatto anche con un miglioramento del 15% dei parametri fissati dal Dlgs 192/2005 e dal Dpr 59/2009. Tra le altre modifiche in attesa di approvazione, c'è anche la possibilità di cumulare i bonus volumetrici previsti dalla legge sul piano casa con i premi già concessi dalle specifiche normative di settore.

Anche la giunta regionale piemontese punta su un alleggerimento delle prestazioni energetiche per rilanciare la legge regionale 20/2009. Il disegno di legge 67/2010 punta a eliminare - negli interventi di ampliamento - l'obbligo di ridurre il fabbisogno di energia primaria dell'intero immobile fino al raggiungimento dei requisiti prestazionali minimi fissati dalle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell'edilizia. Quando il consiglio regionale avrà approvato la modifica, sarà sufficiente aumentare la performance energetica della sola parte ampliata. Prevista anche l'estensione delle possibilità di demolire e ricostruire gli immobili con destinazioni miste, ora possibili solo se la parte non residenziale non supera il 25%: con le nuove norme, la parte abitativa non dovrà essere prevalente.

Ex capannoni recuperabili

È già passato in giunta anche il progetto di riforma del Lazio, non senza forti polemiche da parte degli ambientalisti. Se diventerà legge, del premio del 20% di volumetria per gli interventi di ampliamento potranno beneficiare anche gli immobili con una cu-

I ritocchi in arrivo

20%

Il progetto di modifica della legge regionale del Lazio sul piano casa prevede la possibilità di ampliare del 20% (anziché del 10%) gli immobili con destinazione non residenziale

1 IL FLOP

Lanciato con la firma dell'intesa stato-regioni del 1° aprile 2009, il piano casa finora ha fallito: l'inchiesta del Sole 24 Ore ha evidenziato una media di 42 domande per ognuno dei comuni capoluogo di provincia

2 LE PRESTAZIONI

Per rilanciare il piano, alcune regioni vogliono rendere meno severi i requisiti ambientali: il modello è il Veneto, dove le prestazioni energetiche vanno garantite solo sulla parte di edificio ampliato

3 I LIMITI

Un'altra soluzione allo studio per incentivare le istanze dei privati è eliminare i limiti dimensionali: la proposta di modifica del Lazio consente di intervenire anche su edifici oltre i 1.000 metri cubi

batura superiore ai 1.000 metri (limite attuale della legge regionale 21/2009), fermo restando che il volume aggiuntivo non potrà superare in valore assoluto i 200 metri cubi. Elevato al 20% (ora è il 10%) l'ampliamento degli edifici non residenziali, con un incremento massimo di 200 metri quadri. Con le nuove norme sarà possibile trasformare in abitazioni i capannoni industriali e gli altri edifici non residenziali con una superficie utile inferiore a 20 mila metri quadrati non completati o dismessi al 30 settembre scorso: almeno il 30% della nuova superficie residenziale dovrà tradursi in alloggi da affittare a canoni agevolati (soprattutto a studenti) per 20 anni; dopo dieci anni di affitto gli inquilini potranno riscattarli.

Più tempo ai comuni

Se alcuni piani casa sono ormai in chiusura, un altro non è ancora partito: la Calabria ha concesso ai comuni altri 45 giorni (i primi 60 sarebbero scaduti il 20 ottobre) per individuare le eventuali aree da escludere dall'applicazione della legge regionale 21/2010. I consigli comunali, quindi, avranno tempo fino al 4 dicembre per pronunciarsi.

Il passaggio è molto delicato perché le domande possono essere presentate solo dopo la delibera comunale. D'altra parte, un'attenta pianificazione da parte dei comuni è indispensabile: la Calabria ha adottato la Scia (segnalazione certificata di inizio attività) con la quale - secondo la legge 122/2010 - il cantiere può iniziare lo stesso giorno di deposito dell'istanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Dibattiti Dal numero chiuso al tirocinio, alle specializzazioni: i nodi che contrappongono la categoria

Avvocati Divisi alla grande riforma

Le proposte dell'Oua e dell'Anf per correggere il testo in discussione in Parlamento

DI ISIDORO TROVATO

I numeri parlano chiaro. E fanno paura. In Italia, attualmente ci sono 230 mila avvocati tra cui 40 mila patrocinanti in Cassazione, 90 mila futuri specialisti, 30 mila mediatori. Cifre che descrivono con precisione un esercito in continua crescita e in marcia alla ricerca di nuovi nicchie di mercato da conquistare, col rischio che ciò accada a scapito della qualità e del rigore.

Il mondo dell'avvocatura da mesi è scosso dalla discussione sul futuro di una professione in crisi esistenziale e generazionale. Con la riforma forense ancora in discussione al Senato, non accen-

na a calare la contrapposizione in merito a quali debbano essere i correttivi da porre alla professione per assicurare un futuro ai giovani che vi si accostano.

Le ipotesi

Tra i più attivi, in un simile dibattito, c'è l'Oua (Organismo unitario dell'avvocatura) che da poco ha persino stilato un piano di riforma in sette punti: numero programmato o chiuso nelle facoltà di giurisprudenza, tirocinio e accesso rigoroso, revisione dei patrocinanti in Cassazione, modifica del regolamento sulle specializzazioni e sospensione del regime transitorio, effettività dell'esercizio della professione per

l'iscrizione all'albo, eliminazione della media conciliazione obbligatoria, riforma del giudice laico ed onorario.

«La prima emergenza della categoria è senza dubbio l'affollamento — spiega Maurizio de Tilla, presidente dell'Oua —. Ecco perché serve un numero programmato o chiuso nelle facoltà di giurisprudenza. È un dato costante che quasi tutti i laureati (25/30 mila all'anno) si presentano, dopo il tirocinio forense, all'esame di abilitazione alla professione di avvocato. In Francia, per fare un esempio, sono solo 3 mila. Poi bisognerà riformare il tirocinio e avere un

accesso rigoroso. L'esame di avvocato non può essere inflazionato e quindi poco selettivo. La riforma condivisa all'esame del Parlamento, se non sarà maldestramente modificata, interverrà con efficacia in questo senso».

Le specializzazioni

Ma i motivi di contrasti (soprattutto interni) non calano neanche adesso che il Senato ha ripreso l'esame della riforma forense e sembra intenzionata a licenziarlo a stretto giro. Uno dei motivi è legato alla scelta del Consiglio nazionale forense di dare il via al percorso per le specializzazioni. «Non si comprende perché il Cnf, peraltro *in prorogatio*, ha scelto di approvare un regolamento per le specializzazioni forensi, proprio mentre è in corso il varo della riforma — si chiede Ester Perifano, segretario dell'Associazione nazionale forense —. Ha tutto il sapore di una fuga in avanti per costringere il Parlamento a prendere atto di uno *status quo*. Oua, Aiga, Anf e ordini forensi importanti, non solo Firenze ma anche Bari, Palermo e Napoli, esprimono contrarietà al regolamento sulle specializzazioni. Non sarà facile convincere i giovani avvocati che è nel loro interesse, visto che per poter diventare specialisti non basteranno 10 anni dal conseguimento della laurea».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Proposte Maurizio de Tilla (Oua): un piano in sette punti per la riforma



Ester Perifano, segretario Associazione nazionale forense



La rivoluzione abitativa La detrazione fiscale ha premiato soprattutto la sostituzione degli infissi. Poi, impianti termici e pannelli solari

Il muro verde La casa diventa ecologica

Nuovi materiali, ma anche piante rampicanti. Gli interventi per risparmiare energia. Sperando nella proroga del 55%

DI PAOLA CARUSO

Anche una pianta può aiutare a tagliare la bolletta energetica di un palazzo. Basta ricoprire le pareti esterne della casa con il verde rampicante, edera e affini, per avere un buon isolamento termico. Con in più un bel colpo d'occhio da paesaggio bucolico. Questa è l'ultima tendenza dell'edilizia *ecofriendly*, sempre più gettonata in Italia.

Materiali innovativi

«I nuovi materiali permettono che l'edera si aggrappi alla facciata senza la disgregazione dell'intonaco che comprometterebbe l'isolamento — spiega Marino Capelli, responsabile fiere costruzione-industria BolognaFiere —. Si tratta di griglie a supporto del rampicante abbinata a vernici speciali. Inoltre, questa soluzione è in grado di abbattere la CO2». Quindi fa bene all'ambiente.

A spingere l'edilizia *green* è in parte l'aumento della sensibilità ecologica e in parte è la possibilità di detrarre il 55 per cento degli investimenti, alme-

no fino a dicembre. La scadenza di questi incentivi ha dato un'accelerata al *business* proprio nella seconda metà dell'anno. Infatti, gli interventi stimati per una eco-casa nel 2010 sono 250 mila contro i 239 mila del 2009, pari a un valore di 3,2 miliardi di euro (2,95 miliardi nel 2009), secondo il rapporto Saie-energia 2010 del Cresme.

La spinta incentivi

«Gli incentivi sono stati il *driver* del cambiamento per il mercato delle costruzioni — dice Lorenzo Bellicini, direttore tecnico del Cresme — e continueranno a portare innovazione se saranno rinnovati. Oggi s'investe di più sulle fonti di energia alternativa e meno sulla riqualificazione dell'immobile, anche se oltre mille comuni hanno adeguato i regolamenti edilizi al risparmio energetico e di sicuro questo fattore favorirà il segmento della ristrutturazione. Le nuove costruzioni oggi incidono non più dell'1% sullo *stock*».

Gli interventi preferiti dagli italiani? Per dare una mano al Pianeta abbiamo dato la precedenza alla sostituzione degli in-

fissi (48,4% degli interventi) come indicano gli ultimi dati Enea, poi alla sostituzione di impianti termici (29,5%) e all'adozione di pannelli solari (17,5%). Soltanto in pochi hanno scelto la nuova coibentazione: qui gli interventi sono stati il 4,7%. Eppure le finestre non garantiscono un grande taglio in bolletta. «Gli infissi possono arrivare a ridurre i consumi fino a 5 megawatt/ora all'anno — sottolinea Francesco Toso, dirigente di ricerca del Cresme — mentre un nuovo isolamento termico arriva a tagliare 20 megawatt/ora annuali. Questi risultati dipendono poi anche dalle regioni».

Isolare e risparmiare


Insomma, l'isolamento dei muri ha un peso maggiore delle finestre? «Se si fa "il cappotto" al palazzo come diciamo in gergo — spiega Adriana Spazzoli, responsabile marketing operativo di Mapei — ossia lo si riveste con pannelli e pittura protettiva, la dispersione termica della facciata si riduce in media del 30% e l'investimento si ammortizza in cinque anni».

Per il *business* del mattone imboccare la via dell'eco-sostenibilità non è solo una questione culturale, ma un'esigenza. È un obbligo stabilito da un accordo europeo (il 20-20-20). «Abbiamo calcolato che per abbassare le emissioni di anidride carbonica del 13% occorre mettere in campo un mix d'interventi capaci di raggiungere i 25.600 gigawatt/ora di risparmio energetico», aggiunge Toso. Per arrivare a questo risultato il Cresme ha fatto una simulazione. L'obiettivo si centra con un investimento di circa 45,6 miliardi di euro (ripartito equamente nei vari tipi d'intervento) e si realizza se il 2% delle abitazioni coibenta a norma, se l'1% sostituisce gli infissi e se il 3,4% sostituisce l'impianto termico. Presto vedremo i risultati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La corsa degli incentivi

Tutti i numeri della detrazione del 55% per il risparmio energetico



Modelli da esportazione. Le 51 Pmi del network hanno un fatturato compreso tra i 5 e i 10 milioni di euro

L'Alveare che vince i grandi appalti

Il consorzio compete in tutto il mondo con i big dell'edilizia

Micaela Cappellini

■ Nel salotto della sua casa a Schio Moreno Crestale, 46 anni, ha tre valigie sempre pronte. Cambia solo la quantità di camicie stirate che contengono: maggiore per i viaggi più lunghi, minore per le trasferte veloci. L'ultima valigia gli è servita per andare in Kazakhstan, ma è già pronta quella con destinazione Marocco. Sul piatto c'è un affare di tutto rispetto: 650mila alloggi che il governo di Rabat gli ha commissionato nell'ambito del Piano casa nazionale, un appalto da 100 milioni di dollari.

Numeri da grande gruppo dell'edilizia. Moreno Crestale, però, non è il timoniere di un colosso del comparto. È il proprietario del Consorzio stabile Alveare, la sua forza è la sua truppa: 51 piccole e medie imprese da 5-10 milioni di fatturato ciascuna, «che però, messe tutte insieme, sono in grado di costruire una città chiavi in mano», assicura. Spaziano dalle costruzioni al restauro conservativo, fanno ponti e impianti per le energie alternative, si occupano di domotica e di gas medicali. Il modello Alveare è l'uovo di Colombo. Le Pmi non hanno la potenza di fuoco adatta per i grandi appalti? Alveare individua le gare e, a seconda dell'opera richiesta, mette insieme le maestranze adatte, ogni volta un mix diverso fra i suoi 51 associati. Che si presentano uniti come consorzio e si dividono oneri e onori del contratto. «Niente a che vedere col subappalto - spiega Crestale - perché tutti risultano conferitari del lavoro».

Alveare nasce per operare in Italia, «ma presto mi sono accorto che nel nostro paese gli appalti sono sempre meno e sempre più al ribasso». Da qui la necessità di guardare ai paesi emergenti, gli unici che oggi investono veramente nelle costruzioni. «Prima di diventare proprietario di Alveare - racconta - a lungo sono stato un consulente nel settore. Così, mi sono potuto costruire quella rete di conoscenze all'estero che oggi metto al servizio delle imprese e che mi

permette di avere accesso ai grandi appalti». La scelta dell'estero si è rivelata immediatamente vincente. Come Davide, Alveare se la gioca alla pari di Golia del calibro di Salini o della migliore concorrenza straniera, «che oggi sono i tedeschi e i francesi - spiega il patron di Alveare - e non i cinesi. Perché anche i paesi emergenti non si accontentano più, vogliono opere di qualità».

Dimattone in mattone, Alveare ha messo insieme un portafoglio da un miliardo di euro, il 70% del quale deriva proprio dalle opere in via di realizzazione all'estero. «L'ultimo cantiere che ho inaugurato è quello per la costruzione del centro commerciale da 300 negozi di Shymkent, in Kazakhstan, una commessa da 90 milioni di dollari». Nello stesso paese, Alveare sta progettando un centro logistico da 60 milioni e l'hotel a cinque stelle di Ural'ski, cuore estrattivo dell'ex re-



Un esempio per i piccoli. Moreno Crestale, proprietario di Alveare

IL PORTAFOGLIO

Marocco, Kazakhstan, Nigeria e Senegal: l'alleanza creata da Moreno Crestale ha all'attivo opere per un miliardo di euro

GLI ASSOCIATI


Da chi realizza ponti a chi si occupa di restauro, queste imprese sono in grado di costruire una città chiavi in mano

pubblica sovietica. Poi ci sono gli ambiziosi piani casa africani: «Siamo stati contattati dal governo del Senegal - racconta Crestale - che aveva sentito parlare bene di noi dall'esecutivo marocchino, e che intende affidarci un appalto da 33 milioni di dollari». In Nigeria, invece, la squadra di Pmi allenate da Crestale ha un anno di tempo per consegnare i contatori ricaricabili del piano energia da 100 milioni: «Soltanto per il progetto pilota, li dovremo installare su 30mila case».


Un contratto dietro l'altro. I paesi emergenti sono un vaso di Pandora. Moreno Crestale avrà la coda, davanti al suo ufficio di Vicenza, di imprese che vogliono entrare nel business. «Niente di tutto questo», risponde, e qui si arrabbia: «Alla mia porta bussano aziende troppo piccole, botteghe a conduzione familiare, inadatte ad appalti così grandi. Ma di imprese medie, quelle da 10 o 15 dipendenti, nemmeno l'ombra. E anche delle mie 51 associate, solo una dozzina lavora sull'estero». Come mai? «Abbiamo famiglia in Italia, dicono, è un paese troppo distante. Come facciamo a spostare lì l'attrezzatura? E i soldi, li prenderò? Si figuri, al momento, ho contratti già firmati in mano e nessuna azienda che voglia occuparsene». Manca la mentalità internazionale. Crestale insiste: «Sono stato invitato a raccontare la mia esperienza a un convegno dell'Ance a Roma. In sala, c'erano solo 18 aziende ad ascoltarmi. Diciotto aziende su 22mila iscritti all'associazione dei costruttori. Se questa non è miopia...». Una limitatezza di visione che potrebbe spingere Crestale verso un'extrema ratio: rivolgersi a costruttori esteri. «Le aziende straniere già mi cercano, sono interessate al modello Alveare. Io finora ho resistito alla loro sirena per amor di patria, ma non ho scelta, se non troverò contractor per gli affari che ho già in mano». Business is business.

micaela.cappellini@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I numeri dell'alleanza



Cantiere. Il centro commerciale di Shymkent, in Kazakhstan

1 COME FUNZIONA

Alveare è un consorzio stabile di imprese edili, una formula prevista dal Codice degli appalti. Conta 13 soci stabili, che partecipano al fondo consortile, e una quarantina di imprese associate, tutte fra i 5 e i 20 milioni di fatturato all'anno e tutte con un numero di dipendenti compreso fra i 10 e i 15. Alveare non ha niente a che fare con il subappalto: le aziende che di volta in volta formulano l'offerta risultano parimenti conferitarie del lavoro

2 GLI APPALTI VINTI

Alveare ha appena inaugurato in Kazakhstan il cantiere del grande centro commerciale di Shymkent (90 milioni \$); nello stesso paese costruirà l'hotel a 5 stelle di Uralski (80 milioni). In Marocco (100 milioni) e in Senegal (33 milioni) si occupa del Piano casa. In Russia realizzerà il centro logistico della città di Vladimir (36 milioni). In Nigeria installerà nelle case i contatori ricaricabili nell'ambito del Piano energia (100 milioni \$)

70

IN PERCENTUALE

È la fetta del portafoglio opere del consorzio Alveare che deriva dalle commesse estere. Il totale degli appalti ai quali lavora oggi è pari a un miliardo di euro

15

I DIPENDENTI

Le 13 imprese associate ad Alveare hanno in media 10-15 dipendenti e un fatturato compreso tra i 5 e i 20 milioni di euro. I dipendenti diretti del consorzio sono invece 13

I «piccoli» alla roulette dell'imposta regionale

Le sentenze della Cassazione allargano il campo di professionisti e mini-imprese esonerati dal prelievo

di **Dario Deotto**

Un groviglio in cui è difficile districarsi. È questa la prima impressione che viene normalmente in mente, dopo le tre recenti sentenze della Cassazione (le numero 21122, 21123 e 21124 del 13 ottobre scorso), con le quali è stato stabilito che anche il piccolo imprenditore può legittimamente ritenersi escluso da Irap, quando l'attività svolta non è autonomamente organizzata.

È anche fin troppo facile il parallelo con l'Ilor, per la quale, alla fine di un estenuante dibattito dottrinale e giurisprudenziale, intervenne il legislatore - con la previsione contenuta nell'articolo 115, lettera e-bis), del precedente Tuir - per delimitare l'ambito di applicazione del tributo.

Il fatto è che, per l'Irap, è proprio tutta l'impostazione su cui si basa il tributo che andrebbe

GLI ELEMENTI-CHIAVE

È sempre difficile capire quando esista l'autonoma organizzazione o un bene sia indispensabile per l'attività svolta

IL PARALLELO

L'associazione di pensiero più immediata è con l'Ilor: dopo un lungo dibattito la norma di riferimento ne delimitò l'applicazione

rivista. Si vorrebbe colpire il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, ancor prima che questo valore aggiunto venga «distribuito», al fine di remunerare i diversi fattori della produzione, trasformandosi in reddito per l'organizzatore dell'attività, i suoi finanziatori, i suoi dipendenti e collaboratori.

Secondo la sentenza 156/2001 della Corte costituzionale, l'Irap colpirebbe «con carattere di realtà, un fatto economico, diverso dal reddito, comunque espressivo di capacità di contribuzione in capo a chi, in quanto organizzatore dell'attività, è autore delle scelte dalle quali deriva la ripartizione della ricchezza prodotta tra i diversi soggetti che, in varia misura, concorrono alla sua creazione».

Quelli citati, risultano dei principi che fanno un'enorme fatica a trovare una loro giustificazione per le micro-attività su cui si basa il sistema economico italiano. Non ha molto senso, infatti, parlare di «valore aggiunto», di «organizzazione» - concetti che sono propri della dottrina economica - per le attività professionali e per le piccole attività commerciali.

Ed è proprio questo quanto, alla fine - anche se con concetti molto più tecnici - è stato riconosciuto anche dalla giurisprudenza. Per i professionisti, la Cassazione ha più volte affermato (si veda anche quanto riportato nelle prossime pagine) che gli stessi sono da considerarsi soggetti al tributo regionale solo quando sono responsabili dell'organizzazione e quando vengono impiegati beni strumentali eccedenti le quan-

tità che costituiscono il minimo indispensabile per svolgere l'attività oltreché quando si avvalgono, in modo non occasionale, di lavoro altrui.

Gli stessi principi sono stati poi assunti per gli agenti di commercio e i promotori finanziari, fino ad arrivare quest'estate (ordinanza n. 15249/2010) al caso dell'artigiano elettricista - senza però particolari dettagli, se non il richiamo alle sentenze sugli agenti di commercio - e ora per i piccoli imprenditori (si veda quanto riportato in proposito nelle altre pagine).

Il principio è giusto: non può essere una catalogazione tra i redditi d'impresa o tra quelli di lavoro autonomo, che può fare da spartiacque a un presupposto, come quello su cui si basa l'Irap, che ha un'angolatura soprattutto economica.

Rimane comunque il fatto che il concetto di organizzazione e di valore aggiunto sono generalmente estranei all'attività svolta da un tassista, da un piccolo trasportatore, da un ambulante. Anche se è sempre comunque difficile comprendere quando vi è o meno organizzazione ovvero quando un bene si può ritenere indispensabile.

Per cercare di razionalizzare il tutto si può dire, intanto, che un bene non può sicuramente essere ritenuto indispensabile in ragione del valore dello stesso. Se un agente di commercio utilizza un'autovettura di piccola o di grossa cilindrata, non si può dire che sia il valore dell'auto che fa l'organizzazione. Si arriverebbe al paradosso che, considerati due professionisti che non si avvalgono entrambi di lavoratori di-

pendenti, quello che utilizza una scrivania di pregio sarebbe soggetto a Irap, mentre l'altro, che utilizza una scrivania più modesta, sarebbe da considerarsi non organizzato.

Rimanendo in tema di valori, va anche rimarcato che non possono essere il reddito e i ricavi (ovvero i compensi) alti a determinare l'assoggettamento o meno al tributo. Questo per sconfiggere quanto venne affermato in una circolare (la n. 45/E/2008), secondo la quale chi aveva i requisiti per accedere al regime dei minimi poteva considerarsi estraneo al tributo.

La sensazione che, invece, si ricava dalle varie sentenze della Cassazione è che l'elemento dell'autonoma organizzazione può essere in qualche modo - e comunque questo non sposta i termini del problema circa la difficile indagine da compiere - connesso al tipo di attività e al modo in cui la stessa viene svolta.


Sicuramente si può rilevare che l'attività di un procacciatore, di un ambulante, di un idraulico, di un elettricista, di un attore, di uno scrittore, di un regista, di molti giovani che lavorano alla dipendenza del *dominus* di studio, si possono considerare sprovvisti di organizzazione. Sono solo alcuni esempi: le pagine che seguono serviranno a comprendere meglio fino a dove può, a oggi, arrivare l'esclusione da Irap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Lo scenario dopo le pronunce della Suprema corte

LO STUDIO



REQUISITI NECESSARI PER NON VERSARE IL TRIBUTO REGIONALE

I BENI STRUMENTALI

- ✓ Il contribuente è esente dall'Irap se non impiega beni strumentali eccedenti il minimo necessario per lo svolgimento della professione. Computer, fax, telefono e auto sono certamente tollerati

L'IMPIEGO DI TERZI

- ✓ In alternativa all'impiego di beni strumentali, il soggetto non è tenuto al pagamento se non impiega (tranne che in via occasionale) manodopera di terzi


IL SUPPORTO ESTERNO

- ✓ Configura organizzazione anche il fatto che il professionista si avvalga dei servizi prestati da società esterne (cosiddetto outsourcing) dotate di mezzi e di dipendenti tra loro coordinati

I COMPENSI SPECIFICI

- ✓ I compensi percepiti per l'attività di sindaco di società non sono soggetti a Irap, in quanto il servizio prestato non è in alcun modo legato con la ipotetica organizzazione del professionista

LA PICCOLA ATTIVITÀ



LA VALUTAZIONE PASSO DOPO PASSO SULLE CARATTERISTICHE

IL MINIMO NECESSARIO

- ✓ Il contribuente, così come nel caso del professionista, è esente dall'Irap se non impiega beni strumentali eccedenti il minimo necessario per lo svolgimento dell'attività d'impresa

L'ALTERNATIVA

- ✓ Anche l'imprenditore, in alternativa all'impiego di beni strumentali, non è tenuto al pagamento se non impiega (tranne che in via occasionale) manodopera di terzi

IL REDDITO


- ✓ È irrilevante il tipo di reddito prodotto ai fini delle imposte dirette: anche chi produce reddito di impresa, infatti, può essere privo di autonoma organizzazione

LA FORMA SOCIETARIA

- ✓ Lo svolgimento della attività in forma societaria, invece, determina l'automatico assoggettamento ad Irap, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del Dlgs 446/97, per presunzione assoluta

LA CONTROVERSIA

3



**LE OPZIONI POSSIBILI
PER OTTENERE
GLI IMPORTI GIÀ CORRISPOSTI**

LA SCELTA

✓ Il contribuente che ritiene di non essere soggetto passivo Irap può decidere di non compilare il modello dichiarativo e non provvedere al versamento del tributo o di pagare e chiedere il rimborso. La seconda scelta comporta lunghi tempi di attesa.

L'ACCERTAMENTO

✓ In caso di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, l'onere probatorio in merito alla sussistenza della autonoma organizzazione spetta all'ufficio.

IL RIMBORSO

✓ Se il contribuente presenta la dichiarazione, paga il tributo e poi richiede il rimborso, sarà lui a dover provare che l'attività era svolta in assenza di autonoma organizzazione, sia nell'istanza di restituzione, sia nella eventuale fase contenziosa.

IL RICONOSCIMENTO

✓ Laddove siano riconosciute le ragioni del contribuente in pendenza di giudizio, gli uffici sono tenuti a procedere all'erogazione dei rimborsi con sollecitudine, evitando che l'altra parte ricorra al giudizio di ottemperanza.

I requisiti fondamentali

Per i professionisti vale il livello di organizzazione

Niente esonero se c'è un lavoratore subordinato

PAGINA A CURA DI
Gianfranco Ferranti

Dall'impiego solo occasionale del lavoro altrui alla responsabilità dell'organizzazione. Dall'esercizio in forma associata ai compensi derivanti dallo svolgimento dell'attività di amministratore o sindaco di società. È la giurisprudenza di Cassazione a fornire il contributo principale sugli aspetti problematici relativi all'individuazione dei criteri per l'esclusione dall'Irap dei professionisti privi di autonomia organizzativa.

La sussistenza

La sussistenza o meno del requisito dell'autonomia organizzativa va verificata caso per caso e l'agenzia delle Entrate ha affermato, nella risoluzione n. 326/E/07, che non può formare oggetto di interpellato.

L'assoggettamento all'Irap si verifica, come confermato dalle Sezioni unite, tutte le volte in cui il contribuente che esercita l'attività di lavoro autonomo:

■ sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altri responsabili e interesse;

■ impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'*id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione;

■ si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

La circolare n. 45/E del 2008 ha precisato che questi ultimi due requisiti sono alternativi: è, quindi, sufficiente il ricorrere di uno solo di essi per configurare la sussistenza di un'autonomia organizzativa.

L'ausilio

La Cassazione ha, ad esempio, affermato, nella sentenza n. 21563/10 (si veda Il Sole 24 Ore del 21 ottobre) che è legittimo l'assoggettamento all'Irap di un avvocato che si è avvalso «di un lavoratore dipendente», definito nel ricorso «una sola apprendista part time».

Comunque, l'Agenzia aveva ritenuto non rilevanti le attività di tirocinio, essendo funzionali alle esigenze formative del tirocinante (orientamento confermato dalla Cassazione nella sentenza n. 8834/09). La Corte ha, peraltro, anche affermato (sentenza n. 29146 del 2008) che non spetta l'esclusione dall'Irap nel caso in

cui il contribuente eserciti la professione «con l'ausilio di un solo collaboratore» (una segretaria) e che il requisito dell'autonomia organizzativa va inteso «non come presenza di locali, o di un computer o di una segretaria, ma di altri soggetti che producono per il titolare» (sentenza n. 8834 del 2009). Il contrasto emerso nella giurisprudenza di legittimità in merito alla rilevanza dell'attività svolta dal collaboratore approderà, verosimilmente, alle Sezioni unite della stessa Corte.

Il soggetto interessato deve essere, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non deve risultare inserito in strutture organizzative riferibili alla responsabilità di altri.

Non si deve, in pratica, essere in presenza di una mera auto-organizzazione del lavoro individuale. Sono, ad esempio, esclusi dall'Irap i professionisti che collaborano all'interno di strutture organizzate e gestite dai titolari degli studi. La Cassazione ha, tra l'altro, affermato, nella sentenza n. 18973 del 2009, che non assume rilevanza ai fini del tributo regionale l'attività svolta da un avvocato che fruiva di una stanza e di un computer concessi in co-


modato dal padre nell'ambito del proprio studio professionale.

Gli altri aspetti

Non c'è solo la questione dell'autonomia organizzativa. I dubbi in tema di Irap riguardano anche altri aspetti (come specificato nel dettaglio degli altri articoli in pagina). Primo fra tutti, i compensi percepiti dai dottori commercialisti ed esperti contabili per lo svolgimento degli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società non sarebbero assoggettabili all'Irap (tra le altre, la sentenza 19607 del 2010).

Risulta, invece, irrilevante il titolo giuridico in base al quale ci si avvale dei beni strumentali e del lavoro altrui. Mentre, in caso di esercizio dell'attività in forma associata, si presume che il valore della produzione non derivi esclusivamente e direttamente dai professionisti nella loro individualità bensì dalla dimensione associativa, se gli stessi si avvalgono delle reciproche competenze professionali e della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze. I contribuenti interessati possono, però, fornire al riguardo la prova contraria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le indicazioni

I presupposti rilevanti per l'esonero Irap dei professionisti

1 GLI ASPETTI DA MONITORARE

LA STRUTTURA	I BENI	IL LAVORO
Se il professionista collabora con uno studio che fa capo ad altri soggetti, si avvale di una struttura che non è né organizzata né controllata da lui. La struttura, in simili circostanze, non può essere ritenuta rilevante per il versamento dell'Irap	La presenza di beni ammortizzabili rileva quando il valore degli stessi eccede il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività. Così, può determinare l'assoggettamento a Irap il possesso di molti beni strumentali	La circostanza che siano presenti lavoratori dipendenti, collaboratori stabili o altre forme di lavoro, determina la possibilità per il professionista di produrre un ammontare di compensi superiore a quelli che potrebbe generare in autonomia e quindi è rilevante per l'Irap

2 IL TRATTAMENTO DEI COMPENSI

Le interpretazioni sull'assoggettamento a Irap per amministratore, sindaco o revisore di società

LA CASSAZIONE	LE ENTRATE	LA DOTTRINA
Non rientrano nel novero dei compensi professionali e, dunque, non devono essere assoggettati a Irap	I compensi rientrano tra quelli di lavoro autonomo e di conseguenza devono essere assoggettati a Irap	Le prestazioni sono rese con il solo lavoro del professionista, pertanto non c'è requisito organizzativo

3 DUE STUDI ASSOCIATI A CONFRONTO

Studio associato di tre commercialisti, privo di dipendenti e dotato della strumentazione minima per lo svolgimento dell'attività

Ogni professionista segue la singola clientela per ogni adempimento: non c'è collaborazione effettiva, eccetto l'annotazione delle telefonate quando l'interessato è fuori studio

Ogni professionista è specializzato in un'area (imposte dirette, Iva, contabilità e bilancio) e agisce sull'intero parco clienti dell'associazione professionale

Lo studio associato **non paga l'Irap** in quanto non è dotato di autonoma organizzazione

Lo studio associato **paga l'Irap** in quanto è dotato di autonoma organizzazione

1 | REVISORI E AMMINISTRATORI

Fuori dal tributo i compensi per la gestione e il controllo

Un'ulteriore presa di posizione è arrivata da ultimo nella pronuncia 19607/10 dello scorso 16 settembre. In questa occasione, la Cassazione ha ribadito l'esclusione dall'Irap per i compensi percepiti dai dottori commercialisti ed esperti contabili per lo svolgimento degli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società. Le norme sul tributo regionale non farebbero, infatti, riferimento a tali attività. Sullo stesso punto, invece, l'Agenzia ha sostenuto in passato l'imponibilità di tali compensi, in quanto gli stessi concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo.

L'orientamento della Cassazione è ormai costante: ad analoghe conclusioni erano pervenute le precedenti sentenze 10594/07 e 12653/09. In quest'ultima sentenza (come in quella di settembre) è stato sostenuto che nell'articolo 3, comma 1, lettera c), del Dlgs n.

446 del 1997 era previsto l'assoggettamento ad Irap dei soggetti che esercitano arti e professioni in base «all'articolo 49, comma 1» del Tuir, senza menzionare le attività contemplate nel comma 2 dello stesso articolo, tra le quali rientravano quelle in esame. Tale affermazione presta il fianco a interrogativi perché nell'ambito di applicazione del precedente articolo 49, comma 1, e dell'attuale articolo 53, comma 1, del Tuir, sono compresi i rapporti di collaborazione connessi all'attività professionale, come sostenuto dalle Entrate nella circolare n. 105/E/01 e nella risoluzione n. 78/E/09.

Per il soggetto erogante, i compensi corrisposti configurano componenti negativi deducibili ai fini dell'imposta regionale dovuta.

L'interpretazione dell'Agenzia appare più convincente sotto il profilo della

lettera della norma ma quella della Cassazione sembra comunque da preferire in considerazione della ratio impositiva dell'Irap.

Si ritiene, infatti, applicabile anche nei casi in esame il principio, affermato nelle sentenze delle Sezioni unite della Cassazione (12108, 12109, 12110 e 12111 del 2009), secondo il quale la qualificazione reddituale stabilita dal Tuir non trova automatica applicazione anche ai fini Irap. Queste sentenze hanno ritenuto che anche gli agenti di commercio e i promotori finanziari sono soggetti all'Irap solo in presenza di autonoma organizzazione, nonostante si tratti di attività che danno luogo a reddito d'impresa anche se non organizzate sotto tale forma: l'Irap è un'imposta di natura reale e non personale, che non colpisce il reddito in sé considerato ma in quanto frutto di una struttura organizzata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 | LE MODALITÀ

Lo studio associato è tenuto a pagare

È sempre dovuta l'Irap se l'arte o professione è esercitata in forma associata. A sottolinearlo è la circolare 45/E/08. L'Agenzia ha richiamato la sentenza della Cassazione n. 13570/07, secondo la quale si presume che l'associazione professionale sia dotata di strutture e mezzi e che il reddito prodotto non sia frutto solo della professionalità di ciascun componente dello studio, bensì di tale organizzazione associativa, costituita per potenziare la produzione di ricchezza a vantaggio degli associati.

In seguito, la Suprema corte ha, però, affermato in alcune sentenze che tale presunzione ammette la prova contraria e i contribuenti possono dimostrare che il valore deriva dal lavoro professionale degli associati e che l'organizzazione riveste, invece, un ruolo marginale.

Ad esempio, nelle sentenze n. 17136/2008 e n. 22781/09, la

Corte ha precisato che la presunzione riguarda, oltre all'esistenza di un'autonoma organizzazione di strutture e mezzi, anche l'intento «di avvalersi della reciproca collaborazione e delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell'adempimento dell'attività, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto soltanto della professionalità di ciascun componente dello studio... a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati (Cassazione n. 13570 del 2007)».

Per fornire la prova contraria, i contribuenti possono, quindi, dimostrare l'assenza della reciproca collaborazione, dello scambio di competenze, dell'utilizzazione di servizi collettivi e della sostituibilità nello svolgimento dell'attività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

3 | OUTSOURCING

Nell'impiego di terzi non è rilevante il titolo

È indifferente il titolo giuridico in base al quale l'esercente l'arte o professione si avvale dei beni strumentali e del lavoro altrui ai fini della verifica della sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione. Quindi anche in presenza di un contratto di outsourcing, in base al quale sono utilizzati e gestiti personale e beni messi a disposizione da una società di servizi, la responsabilità dell'autonoma organizzazione resta comunque in capo all'artista o professionista che si avvale degli stessi. Una posizione ormai consolidata della Cassazione.

La Suprema corte aveva affermato, nella sentenza n. 9214 del 18 aprile 2007, che non sussiste il requisito dell'autonoma organizzazione nel caso di un professionista socio di capitali di una società di servizi,

qualora lo stesso e la società siano «soggetti diversi esercenti attività diverse ed autonome, assoggettate ad un proprio regime contributivo». Quest'ultima precisazione appare importante perché, come affermato dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 305/E/02, «l'ipotesi di interposizione fittizia non può escludersi nel caso in cui le due sfere di attività non risultino definite con chiarezza sotto il profilo organizzativo ed operativo-contabile».

Nella successiva ordinanza n. 12078 del 25 maggio 2009 la Cassazione ha più chiaramente affermato che ciò che rileva, agli effetti dell'Irap, è la sussistenza di un'organizzazione autonoma, essendo indifferente il mezzo giuridico con cui è attuata. Sentenza richiamata dalle Entrate nella circolare n. 28/E/10.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIA AL «PROGETTO CORRETTIVO»

Troppi bocciati all'esame da avvocato. E il Cnf corre ai ripari

DI GIOVANNA STUMPO

Comunicare con efficacia e chiarezze è necessario. Occorre perlomeno farlo, in corretta lingua italiana.

Lo dicono da sempre gli esperti di comunicazione, i sociologi e gli studiosi dell'attuale società dell'informazione; ma oggi la conferma viene anche da uno dei massimi Organismi dell'Avvocatura. Nell'epoca di internet, del «knowledge management» e della multimedialità, caratterizzata dal sempre crescente proliferare di strumenti ed apparati che, nel pubblico come in privato e sul lavoro, consentono ai professionisti giovani e meno giovani, di raccogliere, archiviare, analizzare e confrontare dati, informazioni e opinioni, assume infatti una valenza strategica la capacità di gestire e comunicare con chiarezza e proprietà di linguaggio, in tutte le sue «esternazioni» possibili; come strumento di condivisione ed accrescimento della conoscenza.

Accade ovunque nel mondo e anche da noi, «mediterranei», portati di natura allo «sviluppo delle relazioni», alla «tradizione» orale, al contatto, alla «socievolezza».

Sempre gli esperti di comunicazione insegnano però, che un eccelso oratore non sempre è un valido scrittore, e viceversa. Così che, a garantire i necessari equilibri tra i due modi comunicativi, nel percorso evolutivo e di crescita, un tempo c'erano i genitori con il supporto degli insegnanti in classe. E nello sviluppo professionale, l'arte della corretta comunicazione (formale e sostanziale) s'imparava «sul campo»,

anche come insegnata/trasmessa dal titolare di studio, al proprio collaboratore.

Ma i tempi cambiano, e cambiamo anche noi. Che non abbiamo più tempo. Nelle classifiche internazionali, siamo agli ultimi posti per preparazione scolastica ed educazione civica. E in parallelo, sul fronte professionale, in occasione della consueta pubblicazione degli esiti degli Esami di Stato, i dati sono sempre più nefasti.

L'ultima novità almeno per quanto concerne gli aspiranti al titolo di avvocato, è che le bocciature (quest'anno pari al 70%) non dipendono più tanto e solo da carenze sostanziali e/o contenutistiche, quanto piuttosto da preoccupanti lacune lessicali, linguistiche e grammaticali.

Da qui, il recente «Progetto Correttivo» suggerito dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura del Consiglio nazionale forense alle Scuole forensi di tutta Italia che nasce, come ben spiegato dall'Avvocato **Alarico Mariani Marini** in una recente circolare informativa «dal dibattito in atto sulla crisi generale della letteratura che è considerata un fattore rilevante della decadenza culturale che ha investito i c.d. paesi sviluppati».

«Colpisce», prosegue il referente della Scuola Superiore nel documento, «in particolare il profilo che investe il regresso culturale di laureati e l'abbandono della lettura da parte dei giovani. Le drammatiche carenze dell'uso della parola scritta

e parlata da parte dei giovani, sono attribuite alla pressoché inesistente frequentazione di libri da parte delle giovani generazioni».

Da tale premessa sorge l'esigenza per il Cnf di «affrontare il problema con un progetto mirato». In sostanza si propone che nei programmi delle Scuole Forensi siano inserite specifiche attività di discussione di libri e testi, perché «...l'idea centrale è che, per saper parlare e scrivere è necessario leggere...».

Ma non stiamo parlando di libri di diritto civile, penale ecc., ma di «libri interdisciplinari sulla società, sull'economia, sull'etica civile, sulla giustizia, sulle scienze. In una parola, libri per conoscere il mondo nel quale l'avvocato vive e lavora».

Le modalità operative proposte, ed attualmente aperte a spunti e suggerimenti da parte anche delle Scuole forensi, prevedono che in ogni incontro il libro sia «oggetto di una introduzione da parte di alcuni avvocati me di esperti di altre discipline, ricercando il coinvolgimento dei giovani, questo è un punto essenziale, i quali dovranno percepire che ad essi diamo qualche cosa di più della preparazione alle tecniche professionali».

Questo Progetto certamente è da riconoscersi come meritorio; anche se, ove non supportato dal contributo integrativo di tutte le altre parti interessate della vita civile, sociale e lavorativa, forse non sarà in grado di colmare le gravi lacune segnalate, con riferimento al nostro capitale umano e professionale. Del domani.

—© Riproduzione riservata—



Nonostante l'inerzia del legislatore ecco come le professioni si sono rinnovate. Dieci anni di riforme a confronto

Competitività, gli ordini hanno la loro Strategia di Lisbona

Pagine a cura
DI IGNAZIO MARINO

C'è chi, come i notai, ha chiesto e ottenuto l'abbassamento a 18 mesi del periodo di pratica per l'accesso alla professione e la previsione di un concorso l'anno. E c'è chi, come i consulenti del lavoro, ha ottenuto l'innalzamento del titolo di studio per l'iscrizione all'albo. Per non parlare dei commercialisti che, con l'unificazione degli albi dei dottori e dei ragionieri, hanno di fatto creato una professione nuova di zecca e più moderna. Quasi tutti gli ordini, però, hanno puntato sulla qualità della prestazione prevedendo percorsi di formazione obbligatori. La «Strategia di Lisbona» ha mancato forse il suo obiettivo principale di far diventare entro il 2010 quella dell'Unione europea l'economia più competitiva del mondo (e arrivare quindi alla piena occupazione), ma le professioni italiane non sono rimaste a guardare un legislatore distratto sulle politiche di


incentivazione del lavoro intellettuale. Levandoci, infatti, la breve esperienza del governo Prodi (2006-2008) con le sue liberalizzazioni (su tariffe, pubblicità e società tra professionisti), il decennio si sta per concludere senza alcun intervento strutturale per il comparto. Anche se, va detto, l'obiettivo di aumentare la competitività nei servizi professionali attraverso le «lenzuolate di Bersani» è rimasto solo sulla carta. Certo, tutti gli ordini hanno proceduto a eliminare i vincoli sull'inderogabilità dei minimi tariffari e sulla pubblicità. Ma nessuno fino ad oggi è stato in grado di dimostrare se una prestazione professionale di qualità è più o meno conveniente rispetto a quattro anni fa. Le uniche

a guadagnarci sono state di sicuro le pubbliche amministrazioni che – senza più l'obbligo di rispettare i minimi tariffari – in fase di assegnazione degli appalti hanno potuto optare per offerte con ribassi incredibili (proposti dai temporanei raggruppamenti di società) anche dell'80% dell'offerta iniziale.

Tornando alla mission dell'Europa di diventare l'economia più competitiva, fallita almeno per il primo decennio del 2000 per inerzia dei singoli paesi, oggi si parla di «Ue 2020» come prosecuzione del ciclo

In rampa di lancio la nuova «Ue 2020» come prosecuzione naturale del ciclo della strategia di Lisbona

della strategia di Lisbona. Sarà questo nuovo imput dell'Unione europea a spingere l'Italia ad adottare quella riforma organica delle professioni chiesta dall'Antitrust dal 1997 e mai portata a compimento? In attesa di un



passo in avanti da parte della politica, ordini e collegi continuano, seppur a rilento per via delle lungaggini burocratiche, il pressing sulla politica per ottenere provvedimenti più incisivi. Il caso più eclatante è forse quello degli avvocati che, superata la soglia dei 230 mila iscritti all'albo, oggi puntano sulle specializzazioni

(con un regolamento interno) in attesa che le camere approvino il progetto di legge proposto dalla categoria per un accesso alla professione più selettivo. Tuttavia, esaurita la prima fase della «modernizzazione fai da te», il prossimo step non potrà non riguardare quelle riforme «più coraggiose» come il tirocinio pagato ai

praticanti e l'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per tutti i professionisti. Sempre che il legislatore, nel frattempo, non arrivi a quella riforma organica per tutti che eliminerebbe ai ministeri vigilanti le richieste dei consigli nazionali di approvazione delle «autoriforme».



Suscita qualche perplessità la direttiva europea che impone immobili "verdi" entro il 2020 ma limita gli incentivi e gli obblighi di efficienza energetica per gli edifici esistenti

Costruire nuove case bio non basta la sfida ai veleni dell'aria si vince ristrutturando anche quelle vecchie

VITO DE CEGLIA

Milano

Che ce la si faccia o no nei tempi previsti, la direzione è presa ed è quella di un'edilizia sempre più "bio" ed ecologicamente sostenibile. Tirano un sospiro di sollievo tutti i sostenitori della nuova direttiva comunitaria sull'efficienza energetica, entrata in vigore il 9 luglio scorso. Nel settore, c'è già chi parla di un "green new deal" parafrasando il verbo di J. M. Keynes. Certo è che chi lo afferma non ha tutti i torti, se si ipotizza il giro di affari miliardario che questo provvedimento è in grado di generare.

In sostanza, la direttiva stabilisce che i nuovi edifici, costruiti dal 2020, dovranno rispettare tutti i crismi della sostenibilità, incluso l'utilizzo di sistemi che sfruttino le fonti di energia rinnovabile, per raggiungere tre obiettivi: taglio dei costi in bolletta, risparmio del 20% di energia e riduzione del 20% delle emissioni di CO₂. A dare il buon esempio, mettendo in pratica la nuova direttiva con due anni di anticipo, nel 2018, saranno le amministrazioni locali che dovranno applicarla nella costruzione degli edifici pubblici. Non è poco, ma c'è già chi si sta muovendo: la Gran Bretagna, per esempio, ha anticipato al 2014 la scadenza europea del 2020, mentre la Danimarca si è impegnata a rendere autosufficiente dal punto di vista energetico l'intero patrimonio edilizio, compreso l'esistente, a far data dal 2050.

Fin qui, tutto bene. Almeno sulla carta, l'obiettivo dell'efficienza energetica non è più un miraggio per i Paesi membri della

Ue. Obiettivo raggiunto dopo

Con queste norme sarà impossibile "tagliare" del 20% le emissioni

due anni di discussioni, cioè da quando la Commissione ha deciso di rimettere mano alla direttiva del 2002. Tuttavia, la nuova normativa qualche perplessità la suscita, in particolare nel capitolo dedicato alla ristrutturazione di immobili esistenti, per renderli green. Stiamo parlando di interventi mirati, parzialmente incentivati da Bruxelles, come la sostituzione di impianti di riscaldamento, idraulici o di climatizzazione con altri ad alta efficienza o come l'installazione di contatori intelligenti. "Troppopoco", contestano gli scettici. Tra i critici più convinti ci sono quelli del gruppo europarlamentare verde che, attraverso un suo autorevole esponente, Yannick Jadot, esprime delusione per il carente intervento di Bruxelles a favore delle ristrutturazioni. «La Ue — dichiara Jadot — si concentra sulle nuove costruzioni, senza valutare sufficientemente le esigenze di rinnovamento degli edifici esistenti, che rappresentano il 40% dei consumi di energia e il 36% delle emissioni di gas serra in Europa».

Qualche perplessità la esprime pure l'industria del mattone, rappresentata a livello europeo dalla Fiec, che chiarisce: «Non basta focalizzarsi sull'efficienza energetica dei nuovi immobili per raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico del 20% fissati da Bruxelles per il 2020». Perché, osserva la Fiec, «ad oggi, le ristrutturazioni di vecchi edifici riguardano solo l'1% del mercato immobiliare. Ed è su questo ingente capitale — aggiunge — che bisogna indirizzare gli sforzi di efficienza energetica se si vuole arrivare al traguardo».

Dall'Europa all'Italia, il disagio dei costruttori si concentra in particolare sull'utilizzo dei due sistemi di calcolo differenti per la determinazione della classe di edifici. A sollevare il problema è Pietro Torretta, vice

presidente Ance, che riporta la posizione dell'Intergovernmental Panel on Climate Change, secondo cui «il settore edilizio ha la possibilità di contribuire per il 50% al taglio delle emissioni, ossia ha un impatto potenziale nella lotta ai gas serra superiore a quello ottenibile con l'adozione delle rinnovabili. L'edilizia, infatti, incide per il 40-42% sul totale della bolletta energetica nazionale e per il 32% sulle emissioni di gas serra».


Secondo il vice presidente Ance, è quindi necessario che «la certificazione acquisti un ruolo propositivo non solamente nella costruzione di edifici nuovi, ma anche nella ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente. Si calcola che nel nostro Paese quattro edifici su cinque siano inefficienti dal punto di vista energetico: si tratta, quindi, di 23 milioni di costruzioni il cui recupero potrebbe costituire una spinta importante per l'economia italiana». E non solo: perché qui è in ballo il rilancio economico europeo. Di fatto, la direttiva, se applicata integralmente, potrebbe generare un enorme business, ad oggi non ancora quantificabile, e nuovi posti di lavoro.

Un'idea di massima si può avere confrontando due report di settore. Il primo, commissionato da Eurima, ha scoperto che «gli edifici nella Ue15 consumano 270 miliardi di euro ogni an-

no per mancanza di misure basiche di efficienza energetica, come tetti e pareti isolanti». Il secondo, commissionato da Greenpeace, sottolinea invece come «un milione di euro di investimenti in efficienza energetica in genere comporta da 8 a 14 posti di lavoro in più ogni anno». Tradotto: se la Ue investe 270 miliardi di euro in ristrutturazioni di efficienza energetica, potrebbe creare quasi 3 milioni di nuovi posti di lavoro in Europa (considerando una media di 10 posti di lavoro in più all'anno per ogni milione di investimenti).


Il problema è un altro, e riguarda sempre la ristrutturazione degli edifici già esistenti. Se, infatti, esistono a livello internazionale gli standard di certificazione per la sostenibilità dei nuovi edifici — Leed, Itaca e Casaclima, tra i principali — ancora non esistono gli standard di certificazione per gli edifici di ristrutturare. Ed è proprio in questa direzione che le aziende nazionali dell'edilizia dovrebbero investire, sfruttando il grande patrimonio che ha l'Italia nello sviluppo di queste competenze: alcune realtà aziendali si stanno oggi distinguendo e stanno acquisendo commesse a livello internazionale proprio sulle ristrutturazioni ed i restauri.

In complesso si tratta di un grande business che creerà migliaia di posti di lavoro



L'energia rinnovabile in Usa

Quota % sul totale consumato nelle principali città americane




Fonte: Euroserver e Jrc

Le tre tabelle fanno il punto sulla crescita delle energie rinnovabili, dalle metropoli degli Stati Uniti a quelle europee, sino al resto del mondo

L'energia rinnovabile in Europa


Quota % sul totale consumato nelle principali città europee



Fonte: Euroserver e Jrc

L'energia rinnovabile nel resto del mondo

Quota % sul totale consumato in alcune città del mondo



Fonte: Euroserver e Jrc

L'OSSERVATORIO

Ma qualcosa si muove: ecco comuni e regioni in prima fila nella corsa al risparmio energetico

Milano
Anche il mattone prova a staccare la spina dal petrolio. Meno consumi, più fonti rinnovabili e diffusione di materiali anti-spreco di kwh. Lo stato dell'arte sulla casa "verde" Made in Italy è un ritratto a luci e ombre fotografato per la terza volta dall'Osservatorio nazionale sui regolamenti edilizi per il risparmio energetico (On-re), l'istituto promosso da Legambiente e Cresme, in collaborazione con Saie Energie, che a novembre presenterà il rapporto 2010.

La direttiva Ue sul risparmio energetico parla chiaro: entro il 2020 tutti i nuovi edifici per usi civili del continente (che rappresentano circa il 50% dei consumi elettrici e il 33% di quelli energetici totali) dovranno essere "carbon neutral", quindi autosufficienti dal punto di vista energetico. E nella Penisola che succede? In Italia le modifiche al regolamento edilizio cominciano ad andare, seppur lentamente, nella direzione dell'innovazione ambientale. Per le fonti rinnovabili, per quanto riguarda le nuove costruzioni e le ristrutturazioni, la Finanziaria 2008 ha introdotto l'in-

stallazione obbligatoria di almeno 1 kw di solare fotovoltaico per ogni unità abitativa. E dal 2009 è entrato in vigore l'obbligo di certificazione energetica sulle prestazioni dell'edificio (dalla classe A alla G). E fino all'anno scorso erano 557 i Comuni in Italia "nei quali sono state proposte modifiche "green" al regolamento edilizio, mentre 253 hanno varato l'obbligo di installazione del solare termico per coprire almeno una parte del fabbisogno di acqua calda.

Spiega Eduardo Zanchini, responsabile energia di Legambien-

te e tra gli autori del rapporto dell'Osservatorio. «In Italia succedono due cose. Da un lato c'è una crescita esponenziale dei comuni che rimettono mano al proprio regolamento edilizio per spingere un'edilizia più sostenibile. Dall'altra alcuni enti pubblici compiono anche qualche passo in più procedendo oltre i requisiti di legge e allargando lo spettro degli interventi». Alcuni comuni ad esempio fanno meglio della Regione di appartenenza. È il caso di quelli toscani, che incominciano a fissare dei paletti per le costruzioni. «C'è uno sviluppo della casa sostenibile a macchia di leopardo. Con la Lombardia in prima fila al nord, mentre il Veneto non ha approvato ancora misure di questo tipo. Al sud la Puglia si sta muovendo bene».

Le Regioni che prevedono obblighi specifici per il rendimento energetico degli edifici sono l'Emilia Romagna, la Liguria, la Lombardia e la Provincia di Trento. E chi lo fa poi ci guadagna.

E non solo in ritorni ambientali. «A Bolzano ad esempio è stato introdotto l'obbligo minimo di costruire nuovi edifici a partire dalla classe C, con un consumo inferiore da 70 kwh per metro cubo l'anno. Si spende il 5% in più rispetto, ma sul mercato la casa vale molto di più». Malgrado la direttiva Ue, il piano casa varato dal governo, ancora in cantiere, ma che si propone di rilanciare l'edilizia con il social housing, non ha invece «regole precise sulle modalità di costruzione. Un'occasione persa per centrare i traguardi fissati dall'Ue».

(ch. ben.)

Oltre 550 amministrazioni hanno modificato i regolamenti edilizi

Le città più sostenibili al mondo

1 TORONTO	11 BOSTON
2 STOCCOLMA	12 BARCELLONA
3 SAN FRANCISCO	13 EDIMBURGO
4 COPENAGHEN	14 LONDRA
5 CHICAGO	15 NEW YORK
6 FRIBURGO	16 PARIGI
7 HELSINKI	17 BERLINO
8 MELBOURNE	18 VIENNA
9 OSLO	19 BRUXELLES
10 BILBAO	20 ABU DHABI

Fonte: elaborazione Scenari Immobiliari

LE LEADER

Nella tabella a destra subito sotto il titolo c'è l'elenco delle venti città del mondo più sostenibili: leader è Toronto davanti a Stoccolma e San Francisco

